









ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROPANI – SIMERI CRICHI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado Sede centrale Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ) UFF. 9961/965038 PRES. 90961/965135



Codice IPA istc_czic824000e C.M.CZIC82400E C.F. 97035160791 C.U. UFM3P4

Email <u>czic82400e@istruzione.it PEC czic82400e@pec.istruzione.it Sito Internet www.iccropani-simericrichi.edu.it</u>

Ai Signori Docenti Al personale ATA Ai Genitori degli/delle alunni/e frequentanti l'Istituto Agli/alle alunni/e Al DSGA

Sito WEB

Oggetto: Divieto utilizzo del cellulare a scuola per l'Anno Scolastico 2023-2024

Si ricorda agli/alle alunni/e e a tutto il personale docente e ATA che la Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito vieta, con alcune eccezioni, l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

Il divieto è richiamato anche dalla seguente normativa vigente:

- 1. **DPR 24 giugno 1998, n. 249** Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- 4. **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).
- 5. Circolare n. 107190 del 19 dicembre 2022.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare Ministeriale n. 30/2007, ha stabilito il divieto dell'uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione.

Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base del principio del buon senso e della buona educazione, anche nella circostanza che il telefono cellulare è occasione certa di distrazione e fonte di possibile violazione della privacy. configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale. (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 e dell'art. 10 del Codice Civile).

I Signori docenti avranno, dunque, cura di far depositare i cellulari degli/delle alunni/e negli zaini. Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola, anche durante la ricreazione.

L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli studenti di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi

mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, **unicamente su indicazione del docente**, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante, oltre che con comunicazione scritta alle famiglie.

Nel caso in cui gli studenti non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti lo utilizzino nel corso di una verifica scritta o effettuino, in maniera non autorizzata, riprese audio/foto/video senza informare anticipatamente l'insegnante, lo stesso provvederà al **ritiro del dispositivo**, alla convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare e all'eventuale cancellazione di files alla presenza della famiglia. Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Si rammenta, inoltre, che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Sono, però, esonerati dal divieto dell'uso del cellulare solamente i docenti collaboratori del DS e i docenti fiduciari di un plesso che, per motivi logistici e organizzativi, dovranno utilizzare il cellulare per la risoluzione di problemi urgenti; inoltre, i collaboratori del D.S. e i responsabili di plesso essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento dal D.S. o da un suo delegato e dagli uffici di segreteria.

ISTITUTO COMPRENSIVO CROPANI - C.F. 97035160791 C.M. CZIC82400E - AXGPZRF - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0008413/U del 18/09/2023 10:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il personale ATA,

sia il personale amministrativo, durante l'espletamento del servizio, sia i

collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi

destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli studenti quali atri e

corridoi.

Si ricorda, comunque, che "è consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe,

quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in

conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità

inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale

Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5

L. 25 agosto 2019, n. 92".

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. ANTONIO BULOTTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93